

#### PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO I CODICI PASCOLO

Riferimenti normativi: D.lgs 134/2022 e D.M. 07.03.2023 (Manuale operativo identificazione e registrazione degli animali)

Ordinanza ministeriale maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina;

Piano di risanamento e controllo della Tubercolosi bovina della Regione Sardegna annualmente vigente.

#### **DEFINIZIONI**

«Stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

**«Pascolo»:** stabilimento costituito da appezzamenti di terreno a vegetazione prevalentemente spontanea destinato al pascolamento di bovini, equini, ovini e caprini, suini, camelidi e cervidi con regolamentazione del comune in cui è presente il pascolo.

- Indirizzo pascolo omogeneo pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali provenienti da un solo stabilimento è attivato un controllo in BDN per registrare l'ingresso di animali provenienti da un nuovo allevamento solo dopo l'uscita di tutti quelli provenienti dal precedente allevamento ospitato nel pascolo.
- **Indirizzo pascolo promiscuo** pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali provenienti da più stabilimenti.

**«Pascolo vagante»:** modalità di allevamento di bovini, di ovini e di caprini esercitata in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni, con le modalità di cui M.O.

Il numero di registrazione unico è attribuito al luogo principale in cui sono presenti le strutture per l'eventuale ricovero transitorio di una parte degli animali e l'attività è registrata in BDN con modalità di allevamento "pascolo vagante".

**«Attività»:** tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«Allevamento»: attività di un operatore che alleva ed è responsabile di uno o più caprini e ovini in uno stabilimento;

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, <u>che qualora non sia il proprietario dei caprini e degli ovini</u> agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«Proprietario»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un caprino e un ovino;

**ASL MEDIO CAMPIDANO** 

Sede Legale Via Ungaretti n. 9 CAP: 09025 - Sanluri C.F.: 03990320925 P.IVA: 03990320925

sito internet : https://www.aslmediocampidano.it/ e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it



«Trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

«Documento di accompagnamento» (ex foglio rosa): l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento del caprino o dell'ovino sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento.

### Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

L'operatore che ha titolarità all'uso del lotto stesso (proprietario o affittuario, anche stagionale), prima di iniziare la propria attività, e per assolvere agli obblighi di legge, deve inoltrare la richiesta attraverso il SUAPE competente per territorio, <u>almeno 15 giorni</u> prima dell'inizio dell'attività di pascolo.

Alla richiesta si devono allegare i seguenti documenti: visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno, nulla osta del Comune sede di pascolo, contratto di uso (proprietà o affitto), periodo di titolarità al pascolo, coordinate geografiche in gradi decimali, particelle catastali interessate, estensione della superficie disponibile al pascolamento, specie e numero animali che devono essere ospitate.

Per ciascun lotto pascolativo, è registrato in BDN un solo operatore responsabile degli animali di una

determinata specie presente al pascolo in un determinato periodo (per ciascuna stagione di pascolo o

per tutta la durata della concessione, a seconda dei casi).

Per i lotti pascolativi su cui hanno titolo in "quota parte" più soggetti, in BDN è registrato un operatore e sono indicati gli altri titolari con indicazione della quota parte (percentuale di utilizzo del lotto pascolativo).

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione. Se necessario, la ASSL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti ( efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza (manuale operativo 2.4.1). Se i dati della documentazione sono congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN il pascolo e la relativa attività .

Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti: entro 7 giorni devono essere registrati in BDN gli eventi riguardanti gli animali e le movimentazioni.

La ASSL territorialmente competente, prima di autorizzare l'introduzione degli animali, effettua un controllo in loco per verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Capacità del pascolo, inteso come numero massimo di animali che possono essere detenuti in rapporto alla superficie del pascolo;
- Presenza di adeguate recinzioni e ripari che garantiscano la custodia ed il benessere degli animali e la separazione dai terreni confinanti;
- Presenza di strutture di contenimento degli animali che consentano eventuali controlli sanitari e anagrafici da parte dell'Autorità Competente.



#### Movimentazione verso e da pascolo

<u>Almeno 15 giorni prima</u> della data prevista per lo spostamento verso pascolo, l'operatore che intende movimentare gli animali inserisce la richiesta nel portale del Sistema informativo Veterinario, utilizzando l'apposita funzionalità:

#### Movimentazione > Transumanza> Richiesta> Manifestazione intenzione di transumanza :

- da allevamento verso pascolo
- da pascolo verso pascolo
- da pascolo verso allevamento

La richiesta inserita dall'operatore o dal suo delegato costituisce il modello B "Domanda di trasferimento di bestiame";

Il Servizio Veterinario competente sullo stabilimento/allevamento di partenza autorizza lo spostamento, mediante la validazione del **modello D**;

il Servizio Veterinario competente sul pascolo di destinazione autorizza il ricevimento degli animali, mediante la validazione del **modello C.** 

Solamente dopo i passaggi sopra descritti, l'operatore o il suo delegato compilano la richiesta della

> Movimentazione per capi singoli> Documento di accompagnamento> tipologia uscita > Pascolo> che dovrà essere validato dal Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di partenza. Si potrà procedere ora con la stampa del documento di accompagnamento degli animali (ex foglio rosa).

Il Servizio Veterinario verifica l'arrivo degli animali, l'identità ed i documenti di accompagnamento e le richieste dei Nulla Osta, modelli C e D.

La corretta esecuzione della procedura indicata è il presupposto per la tracciabilità della transumanza, anche ai fini dell'erogazione dei premi comunitari.

Si utilizza la stessa procedura anche al momento del rientro degli animali dal pascolo.

#### Sanzioni

#### Mancata registrazione stabilimento/pascolo

- ➤ Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2 :
- 1) gli operatori prima di iniziare la propria attività assolvono gli obblighi previsti dagli art. 5...ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza..
- 2) Gli operatori richiedono la registrazione in BDN con le modalità previste nel manuale operativo

Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

#### Mancata registrazione attività

➢ Infrazione art. 5 D.lgs 134/2022 comma 1 e 2
 Sanzione art. 17 comma 1, D.lgs 134/2022 da 750 euro a 7.500 euro

#### Mancata comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività

➤ Infrazione art. 5 comma 5 lettera c) D.lgs 134/2022;

**ASL MEDIO CAMPIDANO** 

Sede Legale Via Ungaretti n. 9 CAP: 09025 - Sanluri C.F.: 03990320925 P.IVA: 03990320925

sito internet : https://www.aslmediocampidano.it/ e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore: Dott. Andrea Concas

Tel. 070 9359500

Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Sanzione art. 17 comma 3 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1.500

#### Mancata compilazione modello di accompagnamento animali

➤ Infrazione art. 8 comma 7 D.lgs 134/2022 : <u>l'operatore dello stabilimento di provenienza</u> .... Sanzione art. 18 comma 2 D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascuna movimentazione irregolare

# Mancata registrazione movimentazioni in ingresso e in uscita ed altri eventi (nascite, identificazione, morte)

(sanzione mancato documento accompagnamento per chi riceve animali)

➤ Infrazione art. 9 comma 5 D.lgs 134/2022;

**Sanzione art. 18 comma 6** D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

## Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata

> Infrazione dell'art. 8 comma 7 lettera b D.lgs 134/2022

**Sanzione art. 18 comma 3**: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento.

## Mancata comunicazione furto,smarrimento o ritrovamento documento o mezzi di identificazione entro 48 ore

> Infrazione art. 9 comma 6 D.lgs 134/2022;

**Sanzione art. 18 comma 6** D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per ciascun documento o ciascun evento non comunicato.

### Mancata identificazione animali

- ➤ Infrazione art. 9 comma 1( ident. Individuale) e 4 (identif. per partita) D.lgs 134/2022 ; Sanzione art. 18 comma 4 (quando è garantita la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 150 a euro 1500 per a) ciascun animale da identificare individualmente oppure
  - b) per ciascun gruppo di animali da identificare per gruppo

Sanzione art. 18 comma 5 (quando è impossibile l'identificazione o la rintracciabilità) D.lgs 134/2022 da euro 1500 a euro 9000 per

- a) ciascun animale da identificare individualmente oppure
- b) per ciascun gruppo di animali da identificare per gruppo

### Mancata notifica di malattie

> Infrazione art. 6 comma 1 lettera a) e b) D.lgs n. 136/2022

**Sanzione art. 23 comma 1** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

**ASL MEDIO CAMPIDANO** 

Sede Legale Via Ungaretti n. 9 CAP: 09025 - Sanluri C.F.: 03990320925 P.IVA: 03990320925

sito internet : https://www.aslmediocampidano.it/ e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore: Dott. Andrea Concas

Tel. 070 9359500

Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it